



STATUTO SOCIALE

CONSORZIO PROVINCIALE DI VENEZIA PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA'

Titolo I°

Costituzione - Sede - Denominazione - Scopi - Durata

ART. 1

E' costituito un Consorzio con personalità giuridica di diritto privato, di produttori agricoli avente la denominazione "Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità" con sede in Venezia - Mestre.

Il Consorzio esplicherà le proprie funzioni esclusivamente nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31(trentuno) dicembre 2050(duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, almeno 180(centottanta) giorni prima della sua scadenza, nei modi di legge.

ART. 3

Gli scopi del Consorzio, che non ha fini di lucro, sono costituiti dalla difesa attiva e passiva delle attività e produzioni agricole da tutte le avversità ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n.102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, aventi le medesime finalità.

In particolare il Consorzio può promuovere a favore dei Soci qualsiasi iniziativa di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale o pilota, e di difesa passiva delle produzioni agricole vegetali e zootecniche, degli impianti, nonché, delle strutture aziendali dei Soci contro i danni derivanti da avversità atmosferiche, da fitopatie, epizootie e da ogni altra calamità.

Il Consorzio può altresì costituire fondi rischi di mutualità ed assumere o partecipare ad iniziative per azioni di mutualità e solidarietà in caso di danni alle produzioni degli Associati.

Titolo II°

Soci

ART. 4

Il numero dei Soci è illimitato.

A) AMMISSIONE

Hanno diritto all'ammissione quali soci gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati comprese le società di capitali che conducano aziende a qualsiasi titolo e non facciano parte di altri organismi simili, fatto salvo il diritto di opzione per il caso che il nuovo socio aderisca anche ad altro consorzio.

Possono altresì essere ammessi anche gli enti pubblici e privati, per conto delle aziende agricole del proprio ambito di competenza.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione e deve essere redatta utilizzando la apposita specifica modulistica. In particolare devono essere specificati:

- a) nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita del richiedente ed eventuale denominazione e sede dell'azienda;
- b) codice fiscale e partita I.V.A. attestati da fotocopia dei rispettivi documenti rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) l'ubicazione ed estensione dell'azienda;
- d) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento consortile.

- e) Se l'istanza è proposta da società o persona giuridica, questa deve inoltre indicare:
- f) ragione o denominazione sociale, sede e i dati del legale rappresentante;
- g) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- h) provvedimento dell'organo competente a deliberare la presentazione dell'istanza e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti al suo accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 30(trenta) giorni dal ricevimento, comunicando la propria decisione motivata al richiedente. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda.

B) DOVERI DEI SOCI

Il Socio iscritto deve:

- a) versare la quota di ammissione, come determinata dall'Assemblea e le eventuali quote associative annuali;
- b) versare il contributo associativo ed obbligatorio annuo, a norma dell'art.11, determinato dall'Assemblea Generale ordinaria in rapporto al valore della produzione denunciata, in caso di difesa attiva, o assicurata, in caso di difesa passiva;
- c) versare il contributo alle iniziative mutualistiche cui l'Associato aderisca, secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea.

ART. 5

L'esclusione del socio può essere deliberato dall'Assemblea o, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale al Consorzio.

Per gli stessi casi il Socio può comunicare il proprio recesso dal Consorzio.

In tali casi, il Socio recedente è tenuto comunque al versamento del contributo associativo per l'anno in corso.

Titolo III°

Regolamento del Consorzio

ART. 6

Il Regolamento interno del Consorzio viene deliberato dal Consiglio di amministrazione, nel quadro delle norme vigenti e del presente statuto e approvato dall'Assemblea anche nei casi di variazioni e/o modifiche parziali.

Patrimonio Sociale del Consorzio

ART. 7

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione dei Soci;
- b) dalle riserve del bilancio;
- c) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche.

Gli avanzi netti di gestione e le riserve non possono essere distribuite tra i Soci.

L'Assemblea può autorizzare il Consiglio a disporre dei fondi di riserva per soddisfare particolari esigenze sociali o mutualistiche.

Il Fondo Patrimoniale del Consorzio depositato presso la Tesoreria non può essere inferiore ad Euro 50.000,00(cinquantamila virgola zerozero).

In caso di scioglimento del Consorzio l'eventuale patrimonio residuo del Consorzio dovrà essere devoluto ad altro ente avente finalità analoghe.

Esercizio sociale - Bilancio

ART. 8

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consorzio tiene contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun esercizio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Nella predisposizione di tale documento dovranno risultare i contributi, associativi e pubblici.

Organi del Consorzio

ART. 9

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea Generale dei Soci;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Assemblea ordinaria e straordinaria

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'Assemblea Generale sia preceduta dalle Assemblee parziali, convocate dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni.

In caso di convocazione delle Assemblee parziali, le stesse devono essere comunicate agli Associati tramite avviso di convocazione contenente data e luogo almeno 15(quindici) giorni prima a mezzo posta ordinaria.

Le Assemblee parziali, che sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono, a scrutinio segreto, un Delegato per ogni 20(venti) Soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale.

Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di 20(venti), ed il resto supera il numero di 10(dieci), viene eletto un Delegato anche per questo resto.

Nelle assemblee parziali ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, altri Soci fino ad un massimo di 2(due).

Le norme per l'elezione dei Delegati sono disciplinate da apposito Regolamento interno.

Ogni Delegato eletto rappresenta 20(venti) voti.

L'Assemblea Generale del Consorzio è costituita dai Delegati eletti nelle Assemblee parziali, se all'uopo precedentemente convocate.

Ogni Delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea generale e non sono ammesse deleghe.

L'avvenuta nomina a Delegato sarà tempestivamente comunicata agli interessati ai quali, con lettera raccomandata, verrà altresì notificata almeno 10(dieci) giorni prima della riunione, la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

La convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, è comunicata ai Soci almeno 15(quindici) giorni prima, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o ricorrendo i presupposti di legge nei diversi termini previsti dalla stessa e ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei sindaci o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dei bilanci consuntivi del Consorzio;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del

suo Presidente, determinando per il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio l'indennità di carica onnicomprensiva, per i Consiglieri i limiti dei rimborsi spese e gli emolumenti del Collegio Sindacale nonché l'ammontare del gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- c) la determinazione annuale della quota di ammissione e il contributo associativo annuo;
- d) la delibera delle forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione anche mediante stipulazione di contratti con società di assicurazione;
- e) la delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la delibera sull'esclusione, per gravi motivi di cui all'art. 5, dei soci e/o la ratifica dei casi di esclusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- g) la nomina del Collegio dei probiviri ed il Presidente dello stesso.

I bilanci consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere posti a disposizione dei Soci almeno 15(quindici) giorni prima della convocazione della Assemblea, presso la sede del Consorzio.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello statuto sociale e lo scioglimento del Consorzio con le maggioranze previste dall'articolo seguente.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata dai Delegati eletti dai Soci, almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, è valida, in prima ed in seconda convocazione quando sia presente e sia espresso il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati eletti a norma statutaria, dai Soci nelle assemblee parziali.

L'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio è valida esclusivamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4(tre quarti) degli Associati.

ART. 13

Le deliberazioni della Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può anche essere non Socio).

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da Notaio.

I verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie vanno trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Consiglio di Amministrazione

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9(nove) membri nominati dalla Assemblea ed eletti fra i Soci.

Il Consiglio può altresì chiamare a far parte dello stesso, con voto consultivo:

- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'Agricoltura;
- i rappresentanti di Enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) che eventualmente intendano favorire con propri contributi la realizzazione degli scopi statuari.

Ai soli fini di una equa rappresentanza negli organi consortili delle diverse categorie di produttori, i Soci vengono distribuiti in 3(tre) gruppi:

Appartengono al 1°(primo) gruppo quei Soci che dichiarano una estensione della superficie aziendale condotta superiore a 120(centoventi) ettari;

Appartengono al 2°(secondo) gruppo quei Soci che dichiarano una estensione della superficie

aziendale condotta da oltre 40(quaranta) ettari a 120(centoventi) ettari;

Appartengono al 3°(terzo) gruppo quei Soci che dichiarano una estensione della superficie aziendale condotta non superiore a 40(quaranta) ettari;

Allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le categorie, i 9(nove) membri del Consiglio dovranno essere eletti in ragione di numero 3(tre) per ciascuno dei 3(tre) gruppi sopra specificati.

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura di 2/3(due terzi), alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla eventuale seconda lista se non vi sono altre liste; nel caso vi siano oltre alla prima, più liste, il restante terzo dei seggi è attribuito in proporzione alle liste classificate seconda e terza, comunque rispettando l'anzidetta proporzione di rappresentanza dei 3(tre) gruppi di Soci.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione per cessazione dalla carica di membri eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione fino alla prossima Assemblea.

I sostituti verranno scelti nei rispettivi gruppi di appartenenza dei membri cessati rispettando, in quanto possibile, il criterio di nomina di cui al precedente comma VII, nominando il primo dei non eletti. Se i membri elettivi, cessati dalla carica, superano il numero di quattro dovrà essere convocata apposita Assemblea ordinaria per l'elezione dei membri elettivi cessati. I sostituti dovranno essere prescelti nei gruppi di appartenenza dei membri cessati. In ogni caso questi sostituti durano in carica fino allo scade re del triennio in corso.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 3(tre) Consiglieri o dal Collegio Sindacale. Deve comunque riunirsi almeno 4(quattro) volte l'anno.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di 5(cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di 3(tre) sedute consecutive, è considerato dimissionario.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

Determina annualmente la misura dei contributi da porre a carico dei Soci da proporre e far approvare all'Assemblea.

Può, per gravi motivi, deliberare l'esclusione dei soci salvo ratifica dell'Assemblea.

Provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni, ivi compresa la nomina e la determinazione del trattamento economico del Segretario.

Propone all'Assemblea l'indennità di carica annuale da riconoscere al Presidente e Vice Presidente in via omnicomprensiva, i limiti dei rimborsi spese per i consiglieri e gli emolumenti del Collegio Sindacale nonché l'ammontare del gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione, nei modi di legge, ha facoltà di delegare le proprie competenze

a uno o più Consiglieri, determinandone i poteri.

Presidente

ART. 17

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'Autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.

Collegio Sindacale

ART. 18

Il Collegio sindacale, che viene eletto dall'Assemblea, si compone di 3(tre) o 5(cinque) membri effettivi, compresi il rappresentante nominato per legge dal Ministero delle politiche agricole e forestali e quello nominato dalla Regione, e di 1(uno) o 2(due) membri supplenti.

Il numero dei componenti il Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea Generale ordinaria all'atto dell'elezione degli organi sociali.

I sindaci possono essere eletti anche fra i non Soci.

I sindaci durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili.

E' di competenza dell'Assemblea la nomina del Presidente del Collegio sindacale.

In caso di cessazione dell'ufficio di un sindaco eletto dalla Assemblea, subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'emolumento dei sindaci effettivi viene fissato dall'Assemblea per l'intera durata dell'incarico, prima della loro nomina.

Al Collegio dei sindaci effettivi compete il controllo sull'amministrazione del Consorzio, sull'osservanza dello Statuto, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture.

Il Collegio dei sindaci provvede alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e a vigilare sulle iniziative mutualistiche ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese.

Il Collegio dei sindaci deve accertare altresì ogni 90(novanta) giorni la consistenza del patrimonio sociale.

I sindaci possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Generali dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Collegio dei Proviviri

ART. 19

Il Collegio dei Proviviri è costituito da 3(tre) componenti effettivi nominati dall'Assemblea la quale ne nomina contestualmente anche il Presidente.

Il Collegio dei proviviri ha la durata di 3(tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti, oppure fra un iscritto e il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione dello Statuto, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri, i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Ai componenti il Collegio dei Proviviri spetta il rimborso delle spese sostenute per il funzionamento dell'organo e le riunioni.

Segretario

ART. 20

Il Segretario, che potrà essere anche un non socio, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza i compiti del Segretario, vengono assunti provvisoriamente da un componente il Consiglio incaricato dal Consiglio stesso.

Spettano al Segretario, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di amministrazione i seguenti incarichi:

- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni redigendo i relativi processi verbali;
- spedire gli avvisi di convocazione delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- compilare i ruoli annuali di riparto dei contributi, farli sottoscrivere nelle forme di rito e consegnarli al Concessionario della riscossione delle imposte dirette;
- curare la registrazione dei contratti;
- curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti ivi compresa la predisposizione del bilancio;
- sovrintendere alla gestione del personale dipendente e curare tutti i necessari conseguenti adempimenti.

Riscossione dei contributi consortili

ART. 21

L'esazione dei contributi consortili può essere affidata ai Concessionari della riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contributi non erariali.

Il Consorzio può stipulare anche contratti o convenzioni con aziende autorizzate.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

Per far correggere eventuali errori materiali, gli interessati, entro 90(novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento possono ricorrere agli organi consortili, i quali devono pronunciarsi entro 60(sessanta) giorni comunicando la propria decisione motivata all'interessato.

In mancanza di qualsiasi pronunciamento degli organi consortili, il reclamo si intende accolto. Il reclamo non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Servizio di tesoreria

ART. 22

Il servizio di tesoreria e cassa del Consorzio è affidato ad un Istituto di credito.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.